

IN ALTERNATIVA AL WAIVER ITALIANO

03 settembre 2015 ore 06:00

Voluntary disclosure, waiver svizzero: istruzioni per l'uso

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Luigi Borzoni - Loconte & Partners**

Con il waiver svizzero, chi aderisce alla voluntary disclosure ed intende mantenere i propri averi patrimoniali depositati presso una banca svizzera beneficia degli effetti premiali previsti dalla legge n. 186/2014 e al contempo autorizza l'istituto di credito a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura. Per farlo, però, occorre attenersi alle rigorose istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti aderenti alla procedura di **voluntary disclosure** che intendano regolarizzare capitali detenuti in Svizzera, **in alternativa al waiver italiano** già esistente, arriva il **nuovo modello "svizzero"**, realizzato con la collaborazione dell'Associazione Bancaria Ticinese e coadiuvata dall'Associazione Svizzera dei Banchieri.

Leggi anche ["Voluntary disclosure waiver svizzero in alternativa al fac-simile italiano"](#)

Ambito di applicazione

Le istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione del waiver disciplinano lo scambio di informazioni tra l'Autorità competente italiana e una banca svizzera in ragione di un **mandato** conferito a quest'ultima dal cliente ai sensi dell'art. 394 e seguenti del Codice delle Obbligazioni svizzero. Esse valgono per tutti i modelli di waiver, qualunque sia la loro forma, versione o provenienza e per tutte le relazioni di clienti italiani che abbiano conti/depositi gestiti presso banche svizzere (succursali e affiliate estere escluse) e che abbiano aderito alla voluntary disclosure, salvo i casi di rimpatrio fisico e giuridico.

Sotto il **profilo temporale**, le richieste dell'Agenzia contemplate nel waiver si riferiscono al **periodo successivo al 1° gennaio 2014**. Laddove, però, l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria sia limitata ad un **periodo antecedente a quello d'imposta 2013**, la sua applicazione si configura a partire dal periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura di voluntary disclosure.

Ad esempio

Si pensi all'ipotesi in cui la voluntary disclosure riguardi solo il periodo d'imposta 2009-2011: le richieste contemplate nel waiver si riferiscono all'anno successivo, ovvero al periodo d'imposta 2012.

Autorizzazione

L'autorizzazione permette la trasmissione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente, delle informazioni e dei documenti oggetto della procedura di collaborazione volontaria quale la documentazione contrattuale, i rendiconti contabili ufficiali prodotti dai sistemi della banca svizzera riferibili alla relazione bancaria o alle relazioni bancarie oggetto di procedura anche nell'ipotesi in cui il rapporto bancario si estingua.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che le informazioni e i documenti trasmessi dalla banca svizzera non violino il segreto bancario o la legge federale sulla protezione dei dati né dell'obbligo di riservatezza, nella misura in cui i dati si riferiscano ai firmatari del waiver.

Relazione bancaria

Con l'indicazione del **numero della relazione bancaria** nell'autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all'Autorità finanziaria italiana, la banca si impegna a trasmettere le informazioni e la documentazione relative alla relazione includendo in modo esaustivo anche eventuali conti correnti e/o sottoconti e/o deposito titoli e/o metallo.

Il nuovo waiver svizzero si uniforma a quello italiano; tuttavia, contempla **maggiori dettagli** in merito all'**identificazione della relazione bancaria**.

Tra le tipologie più ricorrenti di relazioni bancarie l'Agenzia delle Entrate ricorda nelle proprie istruzioni il conto intestato a persona fisica o a persona giuridica, il conto nominativo o cifrato, il conto collettivo o congiunto, il conto usufrutto e quello di libero passaggio (LPP), il conto previdenza vincolato e il conto cauzione per locazione.

Ebbene, il waiver non è allestito *ad personam* ma è **strettamente collagato ad ogni singola relazione bancaria**: è predisposto in **duplice esemplare** per ogni titolare del conto/contribuente e può essere sottoscritto per ogni tipo di relazione bancaria.

Formalità

Il waiver viene rilasciato dal **titolare del conto**, indipendentemente dalla residenza del contribuente.

Una persona fisica viene identificata come il contribuente in riferimento a un conto/deposito se il titolare del conto della banca svizzera è anche l'avente diritto economico. In caso contrario sarà considerato **beneficiario effettivo** la persona che risulta avente diritto economico dalla documentazione.

Il waiver deve essere **validamente sottoscritto** dalla banca svizzera e devono essere riconoscibili il nome, il cognome e il grado dei firmatari.

La banca, inoltre, deve indicare l'indirizzo cui rivolgere eventuali richieste ed informare i firmatari del waiver delle eventuali richieste di informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate competente nonché della documentazione da trasmettere o trasmessa.

La banca **invierà le informazioni** sul contribuente all'Autorità italiana sino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni (CDI) tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.

Leggi anche "Accordo Italia-Svizzera parte il processo di ratifica"

Benefici premiali ed eccezioni

Con la presentazione del waiver il contribuente potrà beneficiare:

- di una **riduzione delle sanzioni** della **metà del minimo edittale** per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4, D.L. n. 167/1990, anche se detiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della voluntary disclosure presso un intermediario fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'UE o aderenti al SEE.

- della **non applicazione del raddoppio dei termini** (art. 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, D.L. n. 78/2009), anche nell'ipotesi in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell'attivazione della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, poichè Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Per ottenere i benefici premiali di cui alla VD qualsiasi relazione bancaria portata in emersione presuppone la firma del waiver. Alcune eccezioni sul punto è finora conosciute.

Copyright © - Riproduzione riservata

